

“IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE SALE  
PARROCCHIALI E D’ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEI  
SETTORI DEL CINEMA E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO  
ALLA LUCE *DELL’INTESA RELATIVA ALLA TUTELA DEI  
BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO  
APPARTENENTI AD ENTI ED ISTITUZIONI  
ECCLESIASTICHE*, FIRMATO A ROMA IL 26 GENNAIO  
2005, AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DI IPOTESI DI  
NUOVI E PIU’ RISPONDENTI CRITERI DI SALVAGUARDIA  
E VALORIZZAZIONE”

Marco Simeon

Roma, 12 novembre 2005

## INDICE ANALITICO

1. Introduzione all'intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26 gennaio 2005  
pag. 1
2. Cinema, musica e spettacolo dal vivo, nella nota pastorale del 25 marzo 1999: "La Sala della Comunità: un servizio pastorale e culturale"  
Pag. 2
3. Brevi cenni storici sull'evoluzione storica delle associazioni culturali cinematografiche cattoliche  
Pag. 5
4. L'Accc e la sala della Comunità  
Pag. 7
5. Le Associazioni Nazionali cinematografiche di ispirazione cristiana  
Pag. 10
6. Conclusioni  
Pag. 11

**“IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE SALE  
PARROCCHIALI E D’ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEI  
SETTORI DEL CINEMA E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO  
ALLA LUCE *DELL’INTESA RELATIVA ALLA TUTELA DEI  
BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO  
APPARTENENTI AD ENTI ED ISTITUZIONI  
ECCLESIASTICHE*, FIRMATO A ROMA IL 26 GENNAIO  
2005, AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DI IPOTESI DI  
NUOVI E PIU’ RISPONDENTI CRITERI DI SALVAGUARDIA  
E VALORIZZAZIONE”**

**1. Introduzione all’Intesa tra il Ministro per i Beni  
e le Attività Culturali e il Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26  
gennaio 2005.**

In data 26 gennaio 2005 è stata firmata, dal Ministro per i Beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, l’intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Tale documento, così come indicato nella sua premessa, abroga e sostituisce l’intesa sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorità, resa esecutiva nell’ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell’ordinamento della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.

L’attuale Intesa si inserisce in quella collaborazione, tra Italia e Santa Sede, finalizzata alla tutela de patrimonio storico ed artistico di cui all’art. 12, comma 1 primo e secondo periodo, del Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano successivamente

intervenute e, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 2 del documento in esame dichiara espressamente l'ambito di competenza della nuova Intesa, affermando che le sue norme si applicano ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra Ministero e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Un attento esame dei 9 articoli che costituiscono l'Intesa evidenzia lo specifico riferimento ai temi della conservazione dei siti archeologici e storici, del prestito delle opere d'arte di proprietà di Enti Ecclesiastici, della fondamentale collaborazione tra i competenti uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed i paritetici uffici ecclesiastici.

L'accordo del 26 gennaio 2005 è finalizzato, soprattutto, ad una regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa relativi ai beni culturali in proprietà di Enti Ecclesiastici.

Non emerge nessun particolare riferimento al settore della cinematografia e dello spettacolo dal vivo promosso dai competenti Enti di riferimento ecclesiastico.

## **2. Cinema, musica e spettacolo dal vivo, nella nota pastorale del 25 marzo 1999: *“La Sala della Comunità: un servizio pastorale e culturale”*.**

Prima di trattare le diverse realtà cattoliche che operano nel settore del cinema e dello spettacolo dal vivo, è opportuno comprendere l'alto valore culturale ed evangelico, attribuito dall'Ente Chiesa alle suindicate discipline.

Il documento di riferimento, per eccellenza, per la sua autorevolezza istituzionale e per la sua recente pubblicazione è la nota pastorale della Commissione ecclesiale per le comunicazioni sociali, della Conferenza Episcopale Italiana, del 25 marzo 1999, denominata *“La sala della comunità: un servizio pastorale e culturale”*.

In tale documento, che dal titolo sembra riferirsi esclusivamente al tema cinematografico, sono trattati il cinema, la televisione, il teatro, la musica e le nuove tecnologie.

Nella premessa di tale nota pastorale è specificato che oltre ai tradizionali media del cinema e del teatro, la sala della comunità oggi è anche occasione per creare percorsi educativi con la televisione, la musica e le nuove tecnologie.

La sala utilizza ogni strumento di comunicazione a seconda delle proposte e delle persone a cui vuole riferirsi.

È in questa sede che viene ufficialmente presentata, in ogni suo aspetto, la *“Sala della Comunità”*, come quella realtà-contenitore, nella quale la Chiesa Cattolica intende promuovere ed aggregare le diverse forme di comunicazione, intrattenimento, promozione ed educazione artistica.

Per quanto si può intendere da un’attenta lettura della nota pastorale, il desiderio dell’Istituzione Ecclesiastica e quello di riorganizzare le diverse forme ed attività artistiche sul territorio, attraverso la Sala della Comunità, che viene descritta come segue: *“La sala utilizza ogni strumento di comunicazione a seconda delle proposte e delle persone a cui vuole riferirsi. Per la diversità degli strumenti e per la varietà dell’utilizzo oggi la sala della comunità si presenta come una struttura polivalente: luogo per gli incontri e i dibattiti che segnano la vita interna della comunità, ma anche quella esterna, con confronti su temi importanti sia dal punto di vista civile che culturale, per la preparazione alla celebrazione per i ragazzi dell’iniziazione cristiana e per manifestazioni di carattere culturale, come mostre, conferenze e momenti di intrattenimento e di festa”*.

## **Il Cinema**

Il cinema, forte anche dei suoi oltre cento anni di storia, sta riscoprendo accanto alla funzione classica di divertimento, la natura di luogo comunitario di lettura e rappresentazione della realtà.

In una società che vive uno stato di saturazione da immagini, dovuto soprattutto alla forte presenza e pervasività della televisione, il cinema, quasi per contrasto, si sta riappropriando della sua qualità di immagine particolare, per certi versi anche straordinaria, che è in grado di restituire forza e profondità all'immagine tornando ad interpellare in modo forte gli spettatori.

La sala della comunità, proprio partendo da questa nuova sottolineatura delle funzioni del cinema, può contribuire ad un recupero della dimensione della festa, una programmazione non episodica e strutturata attorno ad un preciso progetto faciliterà lo sviluppo di un'attività continuativa e capace di creare una partecipazione attenta e fedele.

## **Il Teatro.**

In vista dei suoi scopi educativi, la sala della comunità – come spazio di dialogo creativo con le forme espressive della cultura contemporanea – si presta, per la sua stessa struttura, a diventare una sorta di prezioso laboratorio filodrammatico. Il teatro, infatti, possiede potenzialità comunicative e riflessive del tutto singolari, che lo rendono strumento appropriato per la sala della comunità.

Lo sviluppo contemporaneo del teatro ha messo in luce la sua natura di luogo in cui è ancora possibile, nell'epoca della comunicazione mediatica, instaurare un rapporto diretto tra uomini, ossia tra l'attore - e lo spettatore. Ma indubbiamente l'elemento che caratterizza il teatro in senso comunitario è l'attivazione di positive dinamiche di gruppo, in seno alla realizzazione e alla messa in scena.

La sala della comunità può ospitare periodicamente recital dei ragazzi della comunità o gruppi teatrali in grado di offrire spunti per la riflessione guidata dello spettatore, ma anche spingere alla formazione di gruppi di ricerca, che abbiano l'obiettivo di reinterpretare, nella messa in scena, eventi e problemi provenienti dal territorio della comunità.

## **La Musica**

Anche la musica si offre come strumento adatto alle caratteristiche della sala della comunità, che può diventare una sorta di laboratorio musicale.

L'universo dei suoni infatti rappresenta un linguaggio di facile accesso per tutti, e il consumo musicale nell'epoca dei media è sicuramente assai diffuso soprattutto fra i giovani.

Anche per questo la sala della comunità deve farsi carico di una operazione culturale ed educativa in questo campo, favorendo percorsi per attraversare in modo critico il mondo della musica, in due direzioni: da una parte è possibile progettare cicli di ascolto guidato, dall'altra attivare gruppi musicali che raccolgano la creatività presente sul territorio.

Il *discoforum* rappresenta, per esempio, una modalità interessante di utilizzo della sala della comunità: ascoltare criticamente un concerto dal vivo o un disco costituisce un momento di aggregazione e di riflessione aperto soprattutto ai giovani, in cui affinare la propria attenzione verso i messaggi veicolati dalla produzione contemporanea, sviluppando utili analisi anche di tipo sociologico, senza dimenticare il piacere della fruizione comunitaria.

D'altra parte la sala della comunità può ospitare gruppi bandistici, cori o piccole orchestre, sviluppando una cultura musicale e una capacità creativa che valorizzi in modo particolare le realtà locali.

### **3. Brevi cenni storici sull'evoluzione storica delle associazioni culturali cinematografiche cattoliche.**

La Nota pastorale "La sala della comunità – Un servizio pastorale e culturale", promulgata dalla Conferenza Episcopale Italiana nel marzo 1999, ha sancito con chiarezza la funzione essenziale delle associazioni culturali nell'attività di animazione della sala della comunità: annoverate nel capitolo dedicato ai protagonisti della vita della sala, esse vengono definite come "associazioni con profilo culturale e pastorale di una specifica competenza nel settore della comunicazione". Questo riferimento

esplicito rappresenta indubbiamente un progresso rispetto alla Nota pastorale del 1982, all'interno della quale c'era solo una fugace citazione dell'Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani (ANCCI) come strumento operativo dell'ACEC nel settore cinematografico.

Nel panorama delle associazioni culturali, i circoli di cultura cinematografica rappresentano, allo stato attuale, la realtà più significativa, in ragione della loro attività decennale e di un notevole radicamento territoriale: sono circa quattrocento, infatti, i cineclub aderenti alle quattro associazioni nazionali di ispirazione cristiana ( ANCCI, CGS, CIN.IT E CSC) e operanti su tutto il territorio nazionale. Bisogna prendere atto, tuttavia, della evoluzione che essi hanno avuto e delle nuove prospettive che si aprono alla luce della Nota pastorale del 1999.

I circoli del cinema sono nati in Italia nel secondo dopoguerra sulla spinta di un rinnovato impulso culturale, dopo gli anni del conformismo ideologico di stampo fascista imposto dal Ministero della Cultura Popolare. La prima fase della loro evoluzione, quindi, è caratterizzata dalla valorizzazione dei classici del cinema sovietico degli anni '20, dell'espressionismo tedesco, del cinema francese degli anni '30, dei grandi maestri come Chaplin e Griffith, tutti prodotti che il fascismo aveva messo all'indice e che l'esercizio commerciale di quel periodo non prendeva in considerazione, impegnato com'era nel recupero del cinema americano degli anni '30 e '40.

Negli anni sessanta i cineclub confermano il ruolo di punta nella promozione della cultura cinematografica: scuole e autori emarginati dal sistema (come Bergman, Antonioni e Dreyer), vengono proposti e rivalutati dalla rete dell'associazionismo culturale. La diffidenza del pubblico viene gradualmente superata anche grazie ad una metodologia di approfondimento che prevede una costante interazione con lo spettatore attraverso la presentazione e il dibattito successivo alla proiezione. I circoli si affermano sempre di più come avanguardia nel panorama culturale italiano e il loro ruolo viene riconosciuto anche a livello politico-legislativo con apposite norme introdotte dalla legge n. 1213 del 1965.

Anche in forza di questa specificità culturale, i circoli del cinema riescono ad assorbire, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, gli effetti dell'avvento della televisione commerciale, che genera una crisi profonda dell'esercizio cinematografico commerciale.

Il ruolo centrale della promozione della cultura cinematografica viene pertanto confermato dalla nuova legge quadro sul cinema, la n. 153 del 1994: il Legislatore, in sostanza, riconosce ai cineclub una funzione specifica e ne rafforza l'identità rispetto ad altri soggetti, come i cinema d'essai, che perseguono in parte gli stessi scopi (primo tra tutti, la valorizzazione del cinema d'autore, in particolare europeo).

Ma al di là di questa presenza significativa nel settore cinematografico-culturale, che si esplica anche attraverso il dialogo con le associazioni di ispirazione laica finalizzate alla tutela e alla promozione di interessi comuni – i cineclub operanti nelle sale della comunità hanno gradualmente sviluppato una forte dimensione pastorale, diventando strumenti essenziali nella strategia di pre-evangelizzazione messa in atto dalle comunità cristiane.

Con la loro attività hanno contribuito ad elaborare quello che è uno degli obiettivi principali della Nota pastorale, ovvero l'esigenza di “andare oltre i luoghi e i tempi dedicati al sacro e raggiungere i luoghi e i tempi della vita ordinaria”.

Questo aspetto merita un particolare approfondimento, alla luce degli orientamenti del Progetto culturale della Chiesa italiana, di cui la Nota pastorale costituisce una importante declinazione e alla luce della evoluzione stessa della sala della comunità, che ha da tempo superato una dimensione esclusivamente cinematografica ed ha acquisito una vocazione alla multimedialità.

#### **4. L'Acce e la “Sala della Comunità”.**

Fin dal 1936 le sale cinematografiche cattoliche sono sorte per lo più con l'intento di offrire un sano svago ai ragazzi degli oratori. A partire da quell'anno, dopo la promulgazione della Enciclica “Vigilanti Cura” di Pio XI, esse hanno preso una

maggior coscienza di sé e di ciò che tutte insieme potevano rappresentare a livello di organizzazione.

Tuttavia le sale rimasero un fatto isolato, anche se venivano compiuti encomiabili sforzi per creare nuclei unitari di sale in alcune regioni e diocesi con la costituzione di “consorzi” che in qualche modo prefiguravano l’attuale struttura dell’ACEC e dei SAS.

La storia ci dice che il 18 maggio 1949, presso un notaio romano, venne stipulato l’atto costitutivo dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema. Promuovendo l’Associazione, il Centro Cattolico Cinematografico realizzava l’indicazione dell’Enciclica “Vigilanti Cura” che individuava nell’organizzazione delle sale un efficace mezzo di incidenza e di influenza per il miglioramento della produzione cinematografica.

La Chiesa non fece mancare all’ACEC, appena nata, il conforto inestimabile del suo sostegno. Numerosi sono stati gli interventi e i documenti della Santa Sede e dell’Episcopato italiano volti a consolidare l’Associazione anche attraverso l’obbligatorietà della adesione da parte di tutte le sale comunque dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica. Il mandato affidato dall’Episcopato alla nuova Associazione configurava allora questa come una organizzazione simile, in parte, ad una associazione di imprenditori e, in parte, ad una organizzazione sindacale. L’ACEC, infatti, doveva rappresentare gli interessi morali e materiali degli esercenti delle sale associate anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato; assicurare ai soci i servizi di consulenza e di assistenza; promuovere intese con l’esercizio cinematografico commerciale e con l’industria cinematografica. Compiti non proprio rigorosamente ecclesiali.

Nel corso degli anni questo mandato originario si è arricchito di nuovi contenuti, sollecitati peraltro dalla particolare fisionomia dei soci dell’ACEC i quali, in quanto sacerdoti, sentivano l’esigenza di qualificare pastoralmente la loro presenza nel mondo del cinema.

Cominciava così quella lenta metamorfosi dell’ACEC che, già alla fine degli anni ’50, apriva nuovi orizzonti sia sul versante pastorale sia su quello culturale e preparava l’Associazione alla grande svolta ecclesiale del Concilio Vaticano II. Il Congresso Nazionale, celebrato a Roma nel 1964, mentre era ancora in

corso il Concilio, trovò nelle parole di Paolo VI, che invitava i soci dell'ACEC a farsi da "gestori educatori", la spinta autorevole a sviluppare con ritmo accelerato le nuove linee di politica culturale e pastorale.

La visione unitaria degli strumenti di comunicazione sociale, suggerita dal Concilio e dalla riflessione culturale e pastorale successiva, portava l'ACEC ad allargare la sua area di interesse al di là del cinema, mentre si faceva strada l'idea della sala non come "appendice" ma come completamento al tempio, cioè come strumento di azione pastorale integrata alla pari nel concerto di tutti gli altri strumenti di azione pastorale.

L'ecclesiologia di comunione riscoperta dal Concilio metteva in luce la realtà della comunità cristiana e la sua funzione di lievito, di sale e di luce nella comunità umana locale. L'idea della "sala della comunità", luogo e spazio di incontro, di testimonianza, di dialogo, di confronto con la realtà specularmente riflessa dagli strumenti di comunicazione sociale, nasceva e si affermava già alla fine degli anni '60, e l'ACEC modificava gradualmente la sua fisionomia inserendosi nei mutamenti socio-culturali e nel processo di rinnovamento ecclesiale determinato dal Concilio.

Nel 1969, fu celebrato il 2° Congresso dell'ACEC che indicò le nuove linee direttrici della politica dell'ACEC contenute in uno slogan, che era poi il tema del congresso: "La sala della comunità: una dimensione nuova". Questa trasformazione e il nuovo ruolo dell'ACEC nella Chiesa hanno trovato autorevole legittimazione nella prima "Nota pastorale" della CEI del 1982 su "Le sale cinematografiche parrocchiali" e nel discorso rivolto da Giovanni Paolo II, il 24 maggio 1984, ai partecipanti al IV Congresso nazionale dell'ACEC.

La seconda "Nota pastorale" della CEI su "La sala della comunità, un servizio pastorale e culturale", che reca la data del 25 marzo 1999, mentre conferma e rafforza il ruolo specifico dell'ACEC, è anche un richiamo ed una sollecitazione a un rinnovato impegno nel campo della pastorale e della cultura.

## **5. Le Associazioni Nazionali cinematografiche di ispirazione cristiana.**

ANCCI – Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani

L'ACEC per dare un assetto organizzativo alle attività culturali svolte nelle sale fondò l'ANCCI. Essa si prefigge di finalizzare l'uso degli strumenti della comunicazione sociale – del cinema in particolare – alla formazione umana e cristiana della persona sia a livello individuale sia a livello comunitario. I 20 circoli iniziali sono divenuti 140, con grande varietà dimensionale che va da alcune decine di soci a circoli con diverse migliaia di iscritti. La loro attività spazia dalla rassegna di film di qualità, film per ragazzi, incontri con personaggi del mondo dello spettacolo, convegni, partecipazioni a festival, proposte di formazione e aggiornamento, il tutto secondo lo spirito dello statuto.

CGS – Cinecircoli Giovanili Socioculturali

L'Associazione CGS è stata legalmente costituita nel 1967 dagli Enti CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) e CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane). Accolta e riconosciuta dal Ministero per il Turismo e lo Spettacolo (1968) e dal Ministero dell'Interno (1986). L'associazione CGS si occupa, sin dalla sua fondazione di curare i cicli di proiezioni, cineforum, rassegne tematiche, retrospettive, presentazioni di libri, conferenze e seminari, iniziative teatrali, musicali e multimediali, tutte attività rivolte ad un pubblico eterogeneo ma prevalentemente composto da giovani, il che legittima peraltro le manifestazioni che da svariati anni i CGS realizzano con le scuole di ogni ordine e grado. La presenza dei CGS sul territorio è composta da 136 circoli.

CINIT – Cineforum Italiano

È una libera associazione laica di ispirazione cristiana, democratica e apartitica, che fonda i suoi principi metodologici sulla visione e lettura dei film e sul dibattito, al fine di far comprendere ed apprezzare la cultura cinematografica allo spettatore. Il CINIT è sorto nel 1971, riconosciuto dal Ministero, si propone: di trattare e di sperimentare tutti i segni che

concorrono a creare comunicazione sociale, con l'uomo e per l'uomo, secondo una appropriata metodologia; di aiutare lo spettatore-fruttore a liberarsi dalla violenza, dalla manipolazione e dai condizionamenti, palesi ed occulti, esercitati da qualsiasi tipo di comunicazione; di aiutare lo spettatore a formarsi una coscienza critica mettendolo in condizioni di potere esprimere un giudizio o prendere un atteggiamento di fronte ai fatti, alle idee, e ai fenomeni emergenti, in particolare dal cinema, dal teatro, dalla radio, dalla televisione, dalle arti figurative, dalla musica, dalla stampa e dalla pubblicità.

### CSC – Centro Studi Cinematografici

Fondato negli anni '50, dopo una presenza prevalentemente in Lombardia, l'associazione si è diffusa in tutto il territorio nazionale. Lo scopo primario del CSC è contenuto nell'art. 2 del suo statuto, dove si dice che l'Associazione si propone di realizzare una presenza nel settore audiovisivo della comunicazione sociale attraverso un'attività base, diretta alla liberazione dello spettatore. Un'attenzione del tutto particolare il CSC l'ha sempre riservata alla formazione. Di fatto, numerosi sono i corsi che, a vari livelli, si organizzano per insegnanti, studenti, animatori, cinofili, operatori culturali. Tra le molte iniziative portate avanti in questo settore, si ricordano i Corsi di teoria e critica del film, che annualmente vengono organizzati a livello nazionale, spesso in collaborazione con alcuni istituti universitari.

## **6. Conclusioni.**

A conclusione di questa indagine relativa all'identificazione e censimento delle sale parrocchiali e d'altri organismi operanti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, si inserisce un elenco di sale cinematografiche appartenenti alla struttura delle sale della comunità, che oggi comprende le sale cinematografiche parrocchiali e quelle di riferimento dei vari enti ecclesiastici che nel corso degli ultimi cinquant'anni hanno promosso la diffusione del cinematografo nel nostro paese.

Si è compresa, nel corso delle precedenti pagine, l'importanza che la Chiesa Cattolica attribuisce al cinema ed allo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse forme.

Una oggettiva considerazione porta, senz'altro, alla valutazione dell'importanza di un tale servizio offerto a coloro che frequentano la sala della comunità. Un servizio che, per l'ente che lo offre, non può prescindere dalla missione evangelica, ma che è apprezzabile, soprattutto, per l'alto valore culturale che svolge.

L'importanza del cineforum nell'attività di offerta cinematografica da parte della sala della comunità è strettamente legata ai motivi per i quali un'istituzione come la Chiesa Cattolica si impegna in tale settore.

Per tradizione la Chiesa non si limita ad offrire un servizio di intrattenimento fine a se stesso, ma accompagna ad esso un percorso di crescita, derivante dall'analisi critica e costruttiva del prodotto offerto.

Queste sono le ragioni per le quali il servizio di offerta cinematografica è legato, intrinsecamente, a quello di cineforum, attività che completa la semplice fruizione di un film e che ben rappresenta il significato delle indicazioni della nota pastorale "La sala della comunità: un servizio pastorale e culturale".

Nonostante l'importanza sociale dell'istituzione ecclesiastica nel campo del cinema e dello spettacolo dal vivo, è difficile ipotizzare la creazione di un'intesa che tratti tali argomenti. Le intese fino ad oggi sono state utilizzate per regolamentare settori peculiari e per la loro importanza, straordinari nel settore dei beni culturali.

L'importanza che caratterizza il patrimonio storico-artistico ecclesiastico italiano, giustifica l'utilizzo di uno strumento legislativo straordinario, quale l'Intesa, così come previsto dal Trattato Lateranense del 11 febbraio 1929.

Il servizio offerto dall'istituzione ecclesiastica nell'ambito del cinema e lo spettacolo dal vivo, è caratterizzato da un alto valore sociale e culturale, meritevole di particolare attenzione da parte dell'amministrazione statale che sostiene tali settori, ma si considera inopportuno l'utilizzo di uno strumento legislativo peculiare come l'Intesa, che produrrebbe una disuguaglianza di

trattamento tra l'istituzione ecclesiastica e le altre istituzioni laiche impegnate nei medesimi settori.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sostiene le sale cinematografiche cattoliche attraverso i contributi destinati al Cinema d'Essai e con interventi quinquennali per l'adeguamento e la ristrutturazione delle sale.

È necessario sottolineare l'importanza che nuovi soggetti pubblici rivestono nel sostegno agli enti ecclesiastici che fra le loro attività hanno, anche, quella cinematografica.

Le Regioni, oggi, hanno la possibilità di ricorrere ad una legislazione concorrente che permette loro di erogare fondi per le iniziative suindicate. In questa sede viene presa ad esempio la legge regionale del 10 agosto 2004 n. 16 pubblicata dalla Regione Liguria, che riporta il seguente titolo: "Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività simili".

Si tratta di una legge che nel suo primo articolo evidenzia la grande importanza della funzione sociale degli oratori nel loro complesso, *riconoscendo ad essi il ruolo educativo, formativo, aggregativi e sociale svolto nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività simili (art. 1 co. n.1).*

*La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile (art. 2 co.2).*

Come si evince dall'art. 2 co. 2, la legge suesposta sottolinea alcuni caratteri specifici dell'attività cinematografica cattolica, come quelli della promozione sociale a favore dell'integrazione sociale ed interculturale.

La legge in questione finanzia in due modi differenti l'attività oratoriale, *attraverso contributi per spese di gestione (art. 4 co.1 a) e per l'acquisizione di nuove strutture od attrezzature nonché per migliorie ed ampliamento di quelle esistenti (art. 4 co. 1 b).*

Sembra, dunque, che lo Stato e le differenti amministrazioni locali continuino l'opera di valorizzazione dell'impegno culturale dell'Istituzione Ecclesiastica, nonostante la forte diminuzione di risorse a disposizione; elemento che sottolinea la considerazione, da parte dell'amministrazione pubblica, dell'importanza e del valore riconosciuto a coloro che, come la Chiesa, realizzano un così importante servizio sociale, anche, attraverso la promozione del cinema, la musica ed il teatro.



# Banca dati delle Leggi regionali

## LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004 n. 16

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25/08/2004 n. 7

**LEGGE N.16 del 2004 - Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.**

**Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

(Finalità)

1.

La Regione, nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge 1 agosto 2003 n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Costituzione.

2.

Le attività di cui al comma 1 integrano l'attività educativa della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla socializzazione dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio minorile.

### Articolo 2

(Protocolli d'intesa)

1.

Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:

a)

la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;

b)

i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

Nei protocolli d'intesa sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, dai suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

2.

La Regione sostiene, in particolare, tramite i protocolli di intesa di cui al comma 1, le attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile.

3.

Nei protocolli di intesa la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali), stabilisce i criteri con i quali Regione ed Enti locali liguri possono concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della l. 206/2003.

### Articolo 3

(Programmazione degli interventi)

1.

Le parrocchie, gli Istituti religiosi cattolici e gli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione, che svolgono la loro attività nel territorio regionale, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di cui all'articolo 1.

2.

La Regione dichiara ammissibili i progetti di cui al comma 1 che possiedano i seguenti requisiti:

a)

conformità al protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b)

svolgimento di tale attività da parte del soggetto richiedente da almeno tre anni.

3.

Tra i progetti ritenuti ammissibili per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, la Regione redige una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

numero dei partecipanti alle attività in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento;

b)

partecipazione alle attività di soggetti portatori di handicap e/o con situazioni di forte disagio;

c)

fasce di età coinvolta;

d)

situazione di svantaggio sociale dell'ambiente nel quale sono inserite le attività;

e)

ampiezza e pluralità dell'offerta educativa.

4.

La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 3 e tenuto conto dei contenuti dei protocolli di intesa di cui all'articolo 2, stabilisce le modalità di concessione dei contributi. La graduatoria viene pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la graduatoria, la Giunta regionale si avvale di apposita struttura interna.

#### **Articolo 4**

(Tipologia degli interventi)

1.

I finanziamenti per i progetti ritenuti ammissibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono destinati a:

a)

contributi per spese di gestione, fino ad un massimo di euro 5.000,00 per beneficiario;

b)

contributi in conto capitale nella misura massima dell'ottanta per cento fino ad un importo di euro 150.000,00 per beneficiario per l'acquisizione di nuove strutture od attrezzature nonché per migliorie ed ampliamento di quelle esistenti.

2.

I finanziamenti di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi concessi per analoghe finalità.

#### **Articolo 5**

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

a)

prelevamento di quota pari a euro 90.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

b)

iscrizione di euro 90.000,00 in termini di competenza e cassa all'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale" (ridenominata);

c)

prelevamento di quota pari a euro 1.400.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

d)

istituzione dell'U.P.B. 10.205 "Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale" con lo stanziamento di euro 1.400.000,00 in termini di competenza e cassa.

2.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Articolo 6**

(Norma transitoria)

1.

In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all'articolo 3, comma 1, è fissato al 31 ottobre 2004 e il termine di cui all'articolo 3, comma 4 è fissato al 30 novembre 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 agosto 2004

PER IL PRESIDENTE

IL VICE-PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2004

\_\_\_Num:0016

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:7

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2004